

**Accordo sindacale aziendale**  
attuativo dell'art. 4, commi 1-7 ter, legge n. 92/2012

**Verbale di Accordo**

Roma, 6 settembre 2013

TRA

ENEL Distribuzione S.p.A., rappresentata da: Cioffi, Gorga, Quaranta, Contino

E

La FILCTEM, rappresentata da: Miceli, Berni, Vanni, Valletti

La FLAEI, rappresentata da: De Masi, Arca, Losetti, Meazzi, Mancuso, Testa,  
~~Santillo~~

La UILTEC, rappresentata da: Pirani, Marcelli, De Giorgi

Visto

- ✓ L' art. 4, commi da 1 a 7 ter della legge 28 giugno 2012 , n. 92 e successive modifiche ed integrazioni.

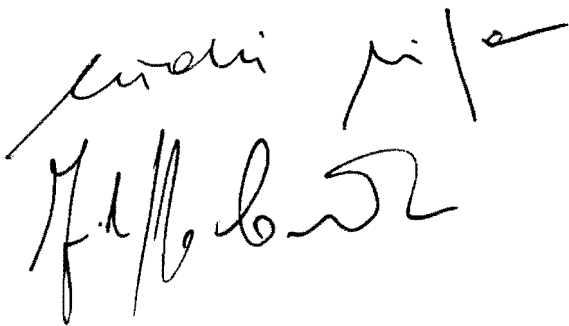
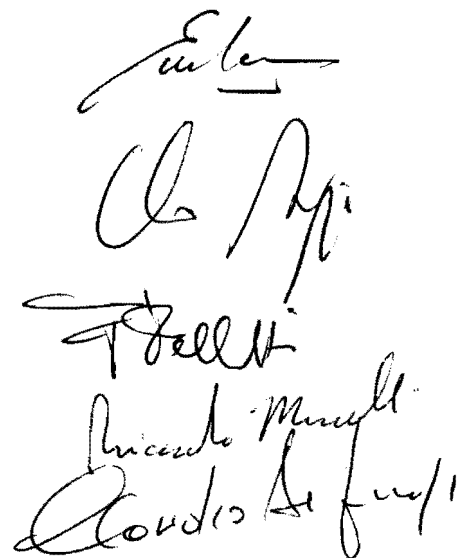
Tenuto conto

- ✓ dell'accordo quadro sindacale in materia di occupabilità del 15 novembre 2012;
- ✓ dell'accordo quadro di regolamentazione nel Gruppo Enel dell'art. 4, legge 28 giugno 2012, n. 92 sottoscritto in data 9 maggio 2013 che demanda agli accordi aziendali delle Società del Gruppo Enel la quantificazione e ripartizione dei dipendenti interessati dalle misure dell'art. 4, commi da 1 a 7 ter della citata legge di riforma del mercato del lavoro;
- ✓ degli esiti positivi della verifica sulla manifestazione di interesse prevista dal sopracitato accordo quadro del 9 maggio 2013;
- ✓ che il presente accordo, che attua ed integra l'accordo quadro 9 maggio 2013, è stipulato tra la Società e le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale ai sensi e per gli effetti del citato art. 4 comma 1 legge n. 92/2012.

Le Parti  
concordano quanto segue

1. Per far fronte alla contrazione strutturale dell'organico, le Parti danno attuazione all'art. 4, commi 1- 7 ter della legge n. 92/2012 e richiamano, integrandolo, l'accordo quadro di regolamentazione dell'art. 4, legge n. 92/2012 sottoscritto il 9 maggio 2013 che costituisce parte sostanziale del presente accordo.
2. Nell'ambito della società Enel Distribuzione Spa, i dipendenti interessati risultano essere n. 3244. L'INPS effettuerà la relativa istruttoria per accertare gli effettivi aventi titolo.
3. Il programma di esodo verrà attuato nel corso del 2013, 2014 e con ultima decorrenza di accesso all'esodo il 1° gennaio 2015.
4. Nel caso in cui l'istruttoria dell'INPS dovesse evidenziare situazioni individuali attualmente carenti dei requisiti per l'accesso alla prestazione di art. 4 per le quali si rende necessario un approfondimento, le Parti concordano che tali situazioni potranno rientrare nell'ambito di applicazione del presente accordo, purché la certificazione INPS dei requisiti individuali prescritti sia prodotta entro il 30 novembre 2013 per le decorrenze di accesso all'esodo a partire dalla prima data utile.

Letto, confermato e sottoscritto.

Two handwritten signatures in black ink, likely representing the trade union or the company, written below the text 'Letto, confermato e sottoscritto.'.Four handwritten signatures in black ink, likely representing the company or the trade union, written in a column on the right side of the page.

**Accordo sindacale aziendale**  
attuativo dell'art. 4, commi 1-7 ter, legge n. 92/2012

**Verbale di Accordo**

Roma, 6 settembre 2013

TRA

ENEL SOLE Srl, rappresentata da: Cioffi, Gorga, Quaranta, Contino

E

La FILCTEM, rappresentata da: Miceli, Berni, Vanni, Valletti

La FLAEI, rappresentata da: De Masi, Arca, Losetti, Meazzi, Mancuso, Testa,  
~~Santoro~~

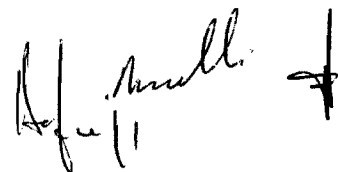
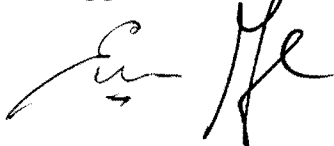
La UILTEC, rappresentata da: Pirani, Marcelli, De Giorgi

Visto

- ✓ L' art. 4, commi da 1 a 7 ter della legge 28 giugno 2012 , n. 92 e successive modifiche ed integrazioni.

Tenuto conto

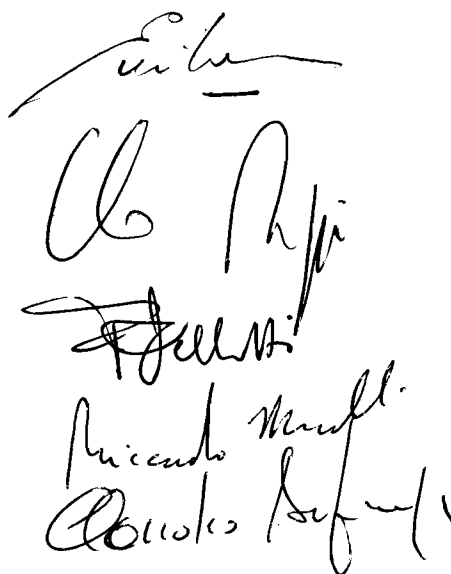
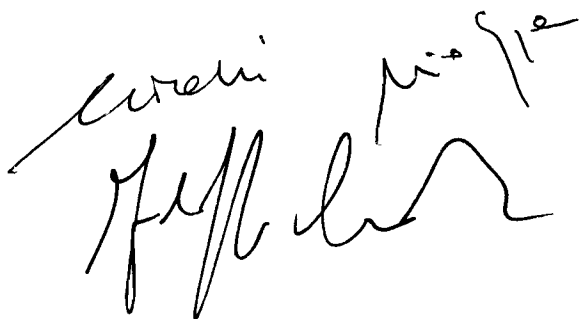
- ✓ dell'accordo quadro sindacale in materia di occupabilità del 15 novembre 2012;
- ✓ dell'accordo quadro di regolamentazione nel Gruppo Enel dell'art. 4, legge 28 giugno 2012, n. 92 sottoscritto in data 9 maggio 2013 che demanda agli accordi aziendali delle Società del Gruppo Enel la quantificazione e ripartizione dei dipendenti interessati dalle misure dell'art. 4, commi da 1 a 7 ter della citata legge di riforma del mercato del lavoro;
- ✓ degli esiti positivi della verifica sulla manifestazione di interesse prevista dal sopracitato accordo quadro del 9 maggio 2013;
- ✓ che il presente accordo, che attua ed integra l'accordo quadro 9 maggio 2013, è stipulato tra la Società e le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale ai sensi e per gli effetti del citato art. 4 comma 1 legge n. 92/2012.



**Le Parti  
concordano quanto segue**

1. Per far fronte alla contrazione strutturale dell'organico, le Parti danno attuazione all'art. 4, commi 1- 7 ter della legge n. 92/2012 e richiamano, integrandolo, l'accordo quadro di regolamentazione dell'art. 4, legge n. 92/2012 sottoscritto il 9 maggio 2013 che costituisce parte sostanziale del presente accordo.
2. Nell'ambito della società Enel Sole Srl, i dipendenti interessati risultano essere n. 32. L'INPS effettuerà la relativa istruttoria per accertare gli effettivi aventi titolo.
3. Il programma di esodo verrà attuato nel corso del 2013, 2014 e con ultima decorrenza di accesso all'esodo il 1° gennaio 2015.
4. Nel caso in cui l'istruttoria dell'INPS dovesse evidenziare situazioni individuali attualmente carenti dei requisiti per l'accesso alla prestazione di art. 4 per le quali si rende necessario un approfondimento, le Parti concordano che tali situazioni potranno rientrare nell'ambito di applicazione del presente accordo, purché la certificazione INPS dei requisiti individuali prescritti sia prodotta entro il 30 novembre 2013 per le decorrenze di accesso all'esodo a partire dalla prima data utile.

Letto, confermato e sottoscritto.



**Accordo sindacale aziendale**  
attuativo dell'art. 4, commi 1-7 ter, legge n. 92/2012

**Verbale di Accordo**

Roma, 6 settembre 2013

TRA

ENEL S.p.A., rappresentata da: Cioffi, Gorga, Giannone, Caliendo

E

La FILCTEM, rappresentata da: Miceli, Berni, Vanni, Valletti

La FLAEI, rappresentata da: De Masi, Arca, Losetti, Meazzi, Mancuso, Testa,  
~~Santi~~

La UILTEC, rappresentata da: Pirani, Marcelli, De Giorgi

Visto

- ✓ L' art. 4, commi da 1 a 7 ter della legge 28 giugno 2012 , n. 92 e successive modifiche ed integrazioni.

Tenuto conto

- ✓ dell'accordo quadro sindacale in materia di occupabilità del 15 novembre 2012;
- ✓ dell'accordo quadro di regolamentazione nel Gruppo Enel dell'art. 4, legge 28 giugno 2012, n. 92 sottoscritto in data 9 maggio 2013 che demanda agli accordi aziendali delle Società del Gruppo Enel la quantificazione e ripartizione dei dipendenti interessati dalle misure dell'art. 4, commi da 1 a 7 ter della citata legge di riforma del mercato del lavoro;
- ✓ degli esiti positivi della verifica sulla manifestazione di interesse prevista dal sopracitato accordo quadro del 9 maggio 2013;
- ✓ che il presente accordo, che attua ed integra l'accordo quadro 9 maggio 2013, è stipulato tra la Società e le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale ai sensi e per gli effetti del citato art. 4 comma 1 legge n. 92/2012.

*Handwritten initials:* M, A, U

*Handwritten signature*

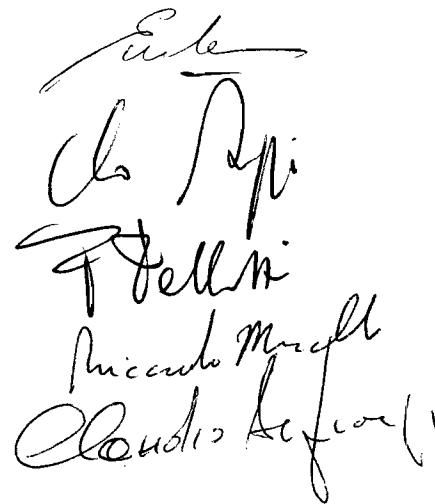
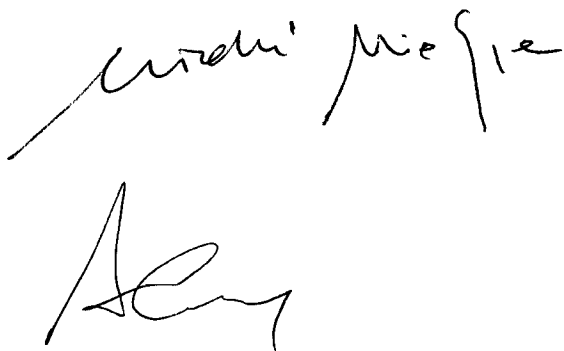
*Handwritten signature: Marcelli*

*Handwritten mark*

Le Parti  
concordano quanto segue

1. Per far fronte alla contrazione strutturale dell'organico, le Parti danno attuazione all'art. 4, commi 1- 7 ter della legge n. 92/2012 e richiamano, integrandolo, l'accordo quadro di regolamentazione dell'art. 4, legge n. 92/2012 sottoscritto il 9 maggio 2013 che costituisce parte sostanziale del presente accordo.
2. Nell'ambito della società Enel Spa, i dipendenti interessati risultano essere n. 6. L'INPS effettuerà la relativa istruttoria per accertare gli effettivi aventi titolo.
3. Il programma di esodo verrà attuato nel corso del 2013, 2014 e con ultima decorrenza di accesso all'esodo il 1° gennaio 2015.
4. Nel caso in cui l'istruttoria dell'INPS dovesse evidenziare situazioni individuali attualmente carenti dei requisiti per l'accesso alla prestazione di art. 4 per le quali si rende necessario un approfondimento, le Parti concordano che tali situazioni potranno rientrare nell'ambito di applicazione del presente accordo, purché la certificazione INPS dei requisiti individuali prescritti sia prodotta entro il 30 novembre 2013 per le decorrenze di accesso all'esodo a partire dalla prima data utile.

Letto, confermato e sottoscritto.



**Accordo sindacale aziendale**  
attuativo dell'art. 4, commi 1-7 ter, legge n. 92/2012

**Verbale di Accordo**

Roma, 6 settembre 2013

TRA

ENEL Green Power S.p.A., rappresentata da: Cioffi, Gorga, Querol Vidal, Capitani,  
D'Amico

E

La FILCTEM, rappresentata da: Miceli, Berni, Vanni, Valletti

La FLAEI, rappresentata da: De Masi, Arca, Losetti, Meazzi, Mancuso, Testa,  
~~Santoro~~

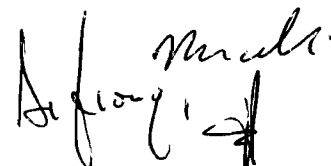
La UILTEC, rappresentata da: Pirani, Marcelli, De Giorgi

Visto

- ✓ L' art. 4, commi da 1 a 7 ter della legge 28 giugno 2012 , n. 92 e successive modifiche ed integrazioni.

Tenuto conto

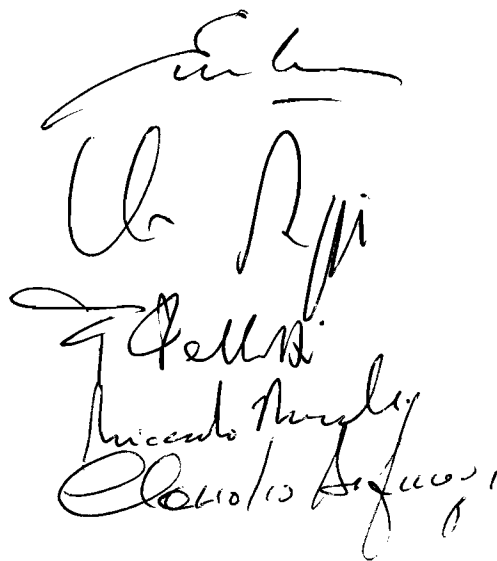
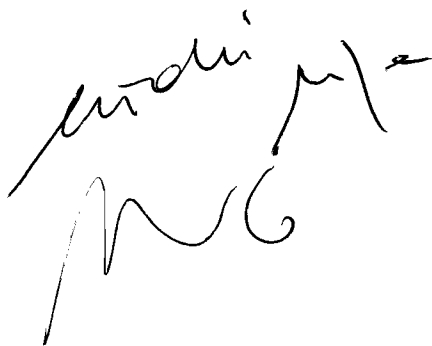
- ✓ dell'accordo quadro sindacale in materia di occupabilità del 15 novembre 2012;
- ✓ dell'accordo quadro di regolamentazione nel Gruppo Enel dell'art. 4, legge 28 giugno 2012, n. 92 sottoscritto in data 9 maggio 2013 che demanda agli accordi aziendali delle Società del Gruppo Enel la quantificazione e ripartizione dei dipendenti interessati dalle misure dell'art. 4, commi da 1 a 7 ter della citata legge di riforma del mercato del lavoro;
- ✓ degli esiti positivi della verifica sulla manifestazione di interesse prevista dal sopracitato accordo quadro del 9 maggio 2013;
- ✓ che il presente accordo, che attua ed integra l'accordo quadro 9 maggio 2013, è stipulato tra la Società e le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale ai sensi e per gli effetti del citato art. 4 comma 1 legge n. 92/2012.



**Le Parti  
concordano quanto segue**

1. Per far fronte alla contrazione strutturale dell'organico, le Parti danno attuazione all'art. 4, commi 1- 7 ter della legge n. 92/2012 e richiamano, integrandolo, l'accordo quadro di regolamentazione dell'art. 4, legge n. 92/2012 sottoscritto il 9 maggio 2013 che costituisce parte sostanziale del presente accordo.
2. Nell'ambito della società Enel Green Power Spa, i dipendenti interessati risultano essere n. 235. L'INPS effettuerà la relativa istruttoria per accertare gli effettivi aventi titolo.
3. Il programma di esodo verrà attuato nel corso del 2013, 2014 e con ultima decorrenza di accesso all'esodo il 1° gennaio 2015.
4. Nel caso in cui l'istruttoria dell'INPS dovesse evidenziare situazioni individuali attualmente carenti dei requisiti per l'accesso alla prestazione di art. 4 per le quali si rende necessario un approfondimento, le Parti concordano che tali situazioni potranno rientrare nell'ambito di applicazione del presente accordo, purché la certificazione INPS dei requisiti individuali prescritti sia prodotta entro il 30 novembre 2013 per le decorrenze di accesso all'esodo a partire dalla prima data utile.

Letto, confermato e sottoscritto.





**Accordo sindacale aziendale**  
attuativo dell'art. 4, commi 1-7 ter, legge n. 92/2012

**Verbale di Accordo**

Roma, 6 settembre 2013

TRA

ENEL Produzione S.p.A., rappresentata da: Cioffi, Gorga, Di Fonzo, Guli

E

La FILCTEM, rappresentata da: Miceli, Berni, Vanni, Valletti

La FLAEI, rappresentata da: De Masi, Arca, Losetti, Meazzi, Mancuso, Testa,  
~~Gentile~~

La UILTEC, rappresentata da: Pirani, Marcelli, De Giorgi

Visto

- ✓ L' art. 4, commi da 1 a 7 ter della legge 28 giugno 2012 , n. 92 e successive modifiche ed integrazioni.

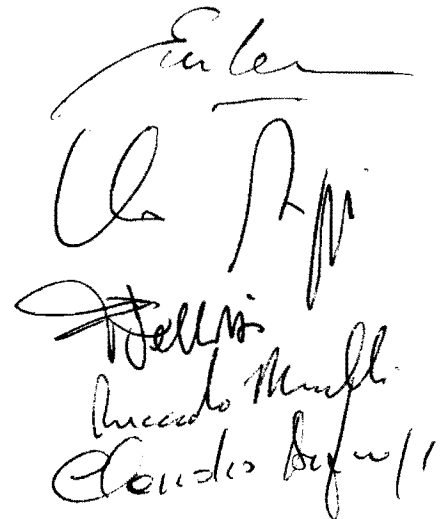
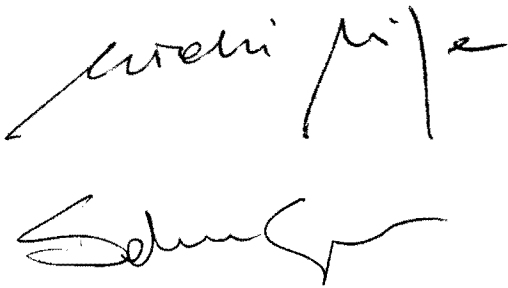
Tenuto conto

- ✓ dell'accordo quadro sindacale in materia di occupabilità del 15 novembre 2012;
- ✓ dell'accordo quadro di regolamentazione nel Gruppo Enel dell'art. 4, legge 28 giugno 2012, n. 92 sottoscritto in data 9 maggio 2013 che demanda agli accordi aziendali delle Società del Gruppo Enel la quantificazione e ripartizione dei dipendenti interessati dalle misure dell'art. 4, commi da 1 a 7 ter della citata legge di riforma del mercato del lavoro;
- ✓ degli esiti positivi della verifica sulla manifestazione di interesse prevista dal sopracitato accordo quadro del 9 maggio 2013;
- ✓ che il presente accordo, che attua ed integra l'accordo quadro 9 maggio 2013, è stipulato tra la Società e le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale ai sensi e per gli effetti del citato art. 4 comma 1 legge n. 92/2012.

Le Parti  
concordano quanto segue

1. Per far fronte alla contrazione strutturale dell'organico, le Parti danno attuazione all'art. 4, commi 1- 7 ter della legge n. 92/2012 e richiamano, integrandolo, l'accordo quadro di regolamentazione dell'art. 4, legge n. 92/2012 sottoscritto il 9 maggio 2013 che costituisce parte sostanziale del presente accordo.
2. Nell'ambito della società Enel Produzione Spa, i dipendenti interessati risultano essere n. 902. L'INPS effettuerà la relativa istruttoria per accertare gli effettivi aventi titolo.
3. Il programma di esodo verrà attuato nel corso del 2013, 2014 e con ultima decorrenza di accesso all'esodo il 1° gennaio 2015.
4. Nel caso in cui l'istruttoria dell'INPS dovesse evidenziare situazioni individuali attualmente carenti dei requisiti per l'accesso alla prestazione di art. 4 per le quali si rende necessario un approfondimento, le Parti concordano che tali situazioni potranno rientrare nell'ambito di applicazione del presente accordo, purché la certificazione INPS dei requisiti individuali prescritti sia prodotta entro il 30 novembre 2013 per le decorrenze di accesso all'esodo a partire dalla prima data utile.

Letto, confermato e sottoscritto.



**Accordo sindacale aziendale**  
attuativo dell'art. 4, commi 1-7 ter, legge n. 92/2012

**Verbale di Accordo**

Roma, 6 settembre 2013

TRA

ENEL Servizio Elettrico S.p.A., rappresentata da: Cioffi, Gorga, Di Fonzo, Guli

E

La FILCTEM, rappresentata da: Miceli, Berni, Vanni, Valletti

La FLAEI, rappresentata da: De Masi, Arca, Losetti, Meazzi, Mancuso, Testa,  
~~Santoro~~

La UILTEC, rappresentata da: Pirani, Marcelli, De Giorgi

Visto

- ✓ L' art. 4, commi da 1 a 7 ter della legge 28 giugno 2012 , n. 92 e successive modifiche ed integrazioni.

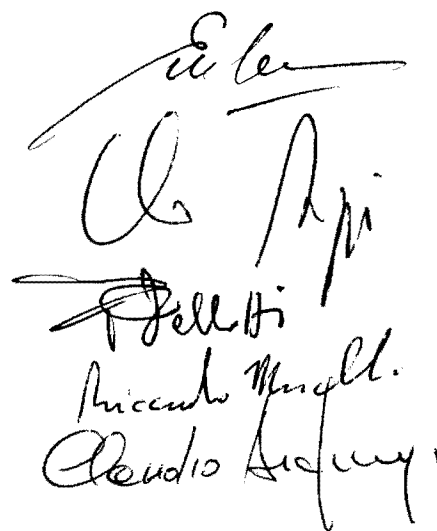
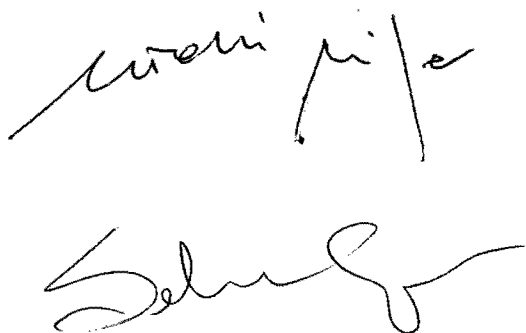
Tenuto conto

- ✓ dell'accordo quadro sindacale in materia di occupabilità del 15 novembre 2012;
- ✓ dell'accordo quadro di regolamentazione nel Gruppo Enel dell'art. 4, legge 28 giugno 2012, n. 92 sottoscritto in data 9 maggio 2013 che demanda agli accordi aziendali delle Società del Gruppo Enel la quantificazione e ripartizione dei dipendenti interessati dalle misure dell'art. 4, commi da 1 a 7 ter della citata legge di riforma del mercato del lavoro;
- ✓ degli esiti positivi della verifica sulla manifestazione di interesse prevista dal sopracitato accordo quadro del 9 maggio 2013;
- ✓ che il presente accordo, che attua ed integra l'accordo quadro 9 maggio 2013, è stipulato tra la Società e le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale ai sensi e per gli effetti del citato art. 4 comma 1 legge n. 92/2012.

Le Parti  
concordano quanto segue

1. Per far fronte alla contrazione strutturale dell'organico, le Parti danno attuazione all'art. 4, commi 1- 7 ter della legge n. 92/2012 e richiamano, integrandolo, l'accordo quadro di regolamentazione dell'art. 4, legge n. 92/2012 sottoscritto il 9 maggio 2013 che costituisce parte sostanziale del presente accordo.
2. Nell'ambito della società Enel Servizio Elettrico Spa, i dipendenti interessati risultano essere n. 352. L'INPS effettuerà la relativa istruttoria per accertare gli effettivi aventi titolo.
3. Il programma di esodo verrà attuato nel corso del 2013, 2014 e con ultima decorrenza di accesso all'esodo il 1° gennaio 2015.
4. Nel caso in cui l'istruttoria dell'INPS dovesse evidenziare situazioni individuali attualmente carenti dei requisiti per l'accesso alla prestazione di art. 4 per le quali si rende necessario un approfondimento, le Parti concordano che tali situazioni potranno rientrare nell'ambito di applicazione del presente accordo, purché la certificazione INPS dei requisiti individuali prescritti sia prodotta entro il 30 novembre 2013 per le decorrenze di accesso all'esodo a partire dalla prima data utile.

Letto, confermato e sottoscritto.



**Accordo sindacale aziendale**  
attuativo dell'art. 4, commi 1-7 ter, legge n. 92/2012

**Verbale di Accordo**

Roma, 6 settembre 2013

TRA

ENEL Energia S.p.A., rappresentata da: Cioffi, Gorga, Di Fonzo, Guli

E

La FILCTEM, rappresentata da: Miceli, Berni, Vanni, Valletti

La FLAEI, rappresentata da: De Masi, Arca, Losetti, Meazzi, Mancuso, Testa,  
~~Saguto~~

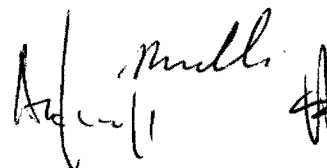
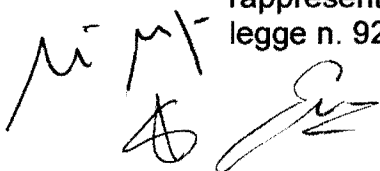
La UILTEC, rappresentata da: Pirani, Marcelli, De Giorgi

Visto

- ✓ L' art. 4, commi da 1 a 7 ter della legge 28 giugno 2012 , n. 92 e successive modifiche ed integrazioni.

Tenuto conto

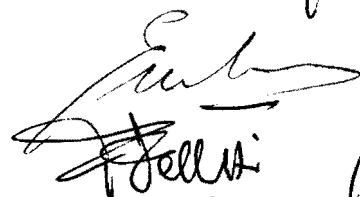
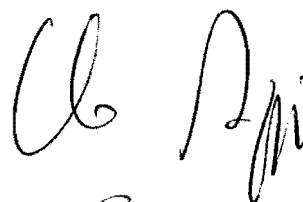
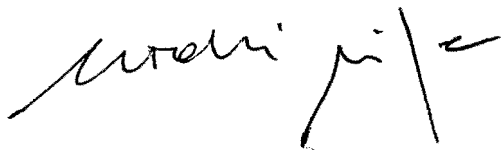
- ✓ dell'accordo quadro sindacale in materia di occupabilità del 15 novembre 2012;
- ✓ dell'accordo quadro di regolamentazione nel Gruppo Enel dell'art. 4, legge 28 giugno 2012, n. 92 sottoscritto in data 9 maggio 2013 che demanda agli accordi aziendali delle Società del Gruppo Enel la quantificazione e ripartizione dei dipendenti interessati dalle misure dell'art. 4, commi da 1 a 7 ter della citata legge di riforma del mercato del lavoro;
- ✓ degli esiti positivi della verifica sulla manifestazione di interesse prevista dal sopracitato accordo quadro del 9 maggio 2013;
- ✓ che il presente accordo, che attua ed integra l'accordo quadro 9 maggio 2013, è stipulato tra la Società e le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale ai sensi e per gli effetti del citato art. 4 comma 1 legge n. 92/2012.



Le Parti  
concordano quanto segue

1. Per far fronte alla contrazione strutturale dell'organico, le Parti danno attuazione all'art. 4, commi 1- 7 ter della legge n. 92/2012 e richiamano, integrandolo, l'accordo quadro di regolamentazione dell'art. 4, legge n. 92/2012 sottoscritto il 9 maggio 2013 che costituisce parte sostanziale del presente accordo.
2. Nell'ambito della società Enel Energia Spa, i dipendenti interessati risultano essere n. 62. L'INPS effettuerà la relativa istruttoria per accertare gli effettivi aventi titolo.
3. Il programma di esodo verrà attuato nel corso del 2013, 2014 e con ultima decorrenza di accesso all'esodo il 1° gennaio 2015.
4. Nel caso in cui l'istruttoria dell'INPS dovesse evidenziare situazioni individuali attualmente carenti dei requisiti per l'accesso alla prestazione di art. 4 per le quali si rende necessario un approfondimento, le Parti concordano che tali situazioni potranno rientrare nell'ambito di applicazione del presente accordo, purché la certificazione INPS dei requisiti individuali prescritti sia prodotta entro il 30 novembre 2013 per le decorrenze di accesso all'esodo a partire dalla prima data utile.

Letto, confermato e sottoscritto.



Riccardo Mingoli

Claudio Segni

**Accordo sindacale aziendale**  
attuativo dell'art. 4, commi 1-7 ter, legge n. 92/2012

**Verbale di Accordo**

Roma, 6 settembre 2013

TRA

Enel.Si S.r.l., rappresentata da: Cioffi, Gorga, Di Fonzo, Guli

E

La FILCTEM, rappresentata da: Miceli, Berni, Vanni, Valletti

La FLAEI, rappresentata da: De Masi, Arca, Losetti, Meazzi, Mancuso, Testa,  
~~Sestini~~

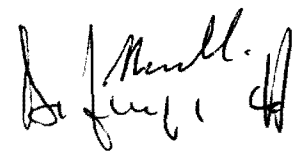
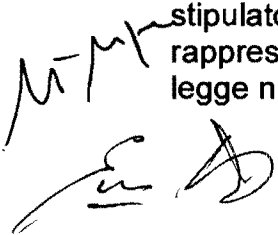
La UILTEC, rappresentata da: Pirani, Marcelli, De Giorgi

Visto

- ✓ L' art. 4, commi da 1 a 7 ter della legge 28 giugno 2012 , n. 92 e successive modifiche ed integrazioni.

Tenuto conto

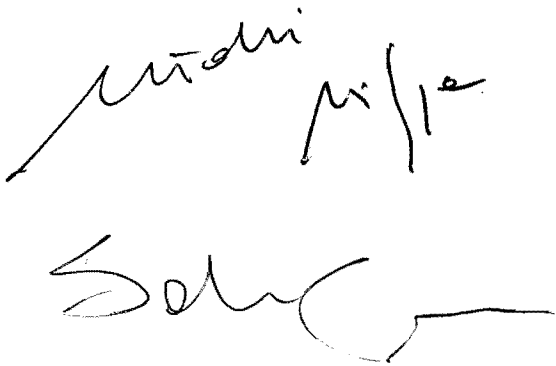
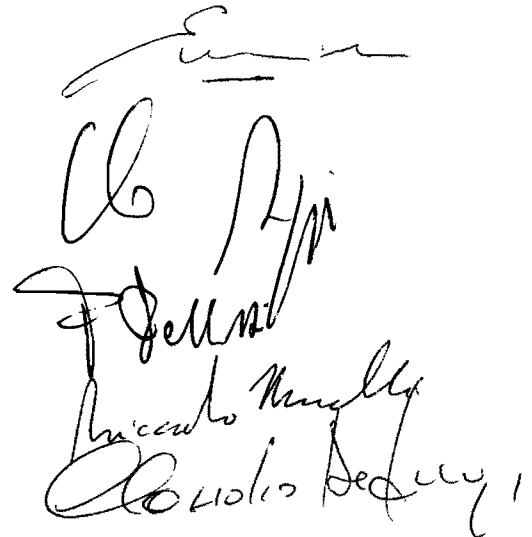
- ✓ dell'accordo quadro sindacale in materia di occupabilità del 15 novembre 2012;
- ✓ dell'accordo quadro di regolamentazione nel Gruppo Enel dell'art. 4, legge 28 giugno 2012, n. 92 sottoscritto in data 9 maggio 2013 che demanda agli accordi aziendali delle Società del Gruppo Enel la quantificazione e ripartizione dei dipendenti interessati dalle misure dell'art. 4, commi da 1 a 7 ter della citata legge di riforma del mercato del lavoro;
- ✓ degli esiti positivi della verifica sulla manifestazione di interesse prevista dal sopracitato accordo quadro del 9 maggio 2013;
- ✓ che il presente accordo, che attua ed integra l'accordo quadro 9 maggio 2013, è stipulato tra la Società e le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale ai sensi e per gli effetti del citato art. 4 comma 1 legge n. 92/2012.



**Le Parti  
concordano quanto segue**

1. Per far fronte alla contrazione strutturale dell'organico, le Parti danno attuazione all'art. 4, commi 1- 7 ter della legge n. 92/2012 e richiamano, integrandolo, l'accordo quadro di regolamentazione dell'art. 4, legge n. 92/2012 sottoscritto il 9 maggio 2013 che costituisce parte sostanziale del presente accordo.
2. Nell'ambito della società Enel Si Srl, i dipendenti interessati risultano essere n. 1. L'INPS effettuerà la relativa istruttoria per accertare gli effettivi aventi titolo.
3. Il programma di esodo verrà attuato nel corso del 2013, 2014 e con ultima decorrenza di accesso all'esodo il 1° gennaio 2015.
4. Nel caso in cui l'istruttoria dell'INPS dovesse evidenziare situazioni individuali attualmente carenti dei requisiti per l'accesso alla prestazione di art. 4 per le quali si rende necessario un approfondimento, le Parti concordano che tali situazioni potranno rientrare nell'ambito di applicazione del presente accordo, purché la certificazione INPS dei requisiti individuali prescritti sia prodotta entro il 30 novembre 2013 per le decorrenze di accesso all'esodo a partire dalla prima data utile.

Letto, confermato e sottoscritto.

Two handwritten signatures in black ink. The top signature is slanted and appears to be 'M. Di...' followed by a flourish. The bottom signature is more horizontal and appears to be 'S. ...' followed by a flourish.A cluster of handwritten signatures in black ink. At the top is a long, horizontal flourish. Below it are several other signatures, some of which are more legible, including 'F. ...' and 'Luigi ...'.



**Accordo sindacale aziendale**  
attuativo dell'art. 4, commi 1-7 ter, legge n. 92/2012

**Verbale di Accordo**

Roma, 6 settembre 2013

TRA

ENEL Trade S.p.A., rappresentata da: Cioffi, Gorga, Di Fonzo, Guli

E

La FILCTEM, rappresentata da: Miceli, Berni, Vanni, Valletti

La FLAEI, rappresentata da: De Masi, Arca, Losetti, Meazzi, Mancuso, Testa,  
~~Sestini~~

La UILTEC, rappresentata da: Pirani, Marcelli, De Giorgi

Visto

- ✓ L' art. 4, commi da 1 a 7 ter della legge 28 giugno 2012 , n. 92 e successive modifiche ed integrazioni.

Tenuto conto

- ✓ dell'accordo quadro sindacale in materia di occupabilità del 15 novembre 2012;
- ✓ dell'accordo quadro di regolamentazione nel Gruppo Enel dell'art. 4, legge 28 giugno 2012, n. 92 sottoscritto in data 9 maggio 2013 che demanda agli accordi aziendali delle Società del Gruppo Enel la quantificazione e ripartizione dei dipendenti interessati dalle misure dell'art. 4, commi da 1 a 7 ter della citata legge di riforma del mercato del lavoro;
- ✓ degli esiti positivi della verifica sulla manifestazione di interesse prevista dal sopracitato accordo quadro del 9 maggio 2013;
- ✓ che il presente accordo, che attua ed integra l'accordo quadro 9 maggio 2013, è stipulato tra la Società e le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale ai sensi e per gli effetti del citato art. 4 comma 1 legge n. 92/2012.

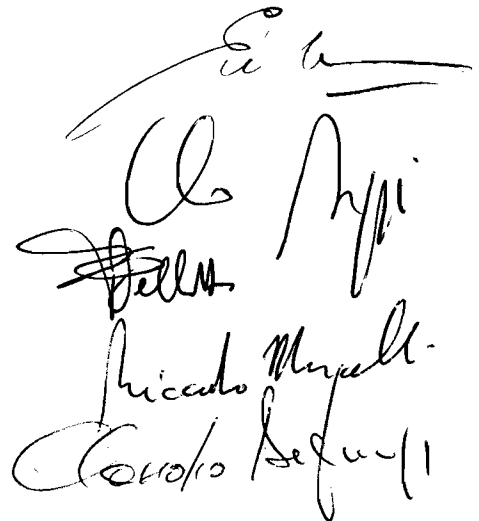
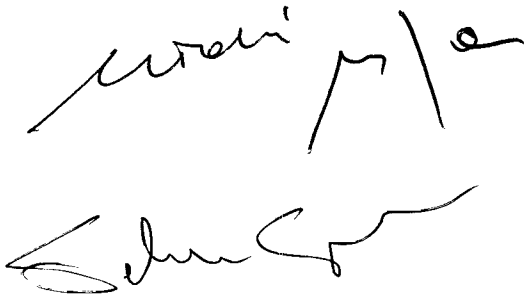
*MT*  
*[Signature]*

*[Signature]* *M. M. M.* *[Signature]*

Le Parti  
concordano quanto segue

1. Per far fronte alla contrazione strutturale dell'organico, le Parti danno attuazione all'art. 4, commi 1- 7 ter della legge n. 92/2012 e richiamano, integrandolo, l'accordo quadro di regolamentazione dell'art. 4, legge n. 92/2012 sottoscritto il 9 maggio 2013 che costituisce parte sostanziale del presente accordo.
2. Nell'ambito della società Enel Trade Spa, i dipendenti interessati risultano essere n. 5. L'INPS effettuerà la relativa istruttoria per accertare gli effettivi aventi titolo.
3. Il programma di esodo verrà attuato nel corso del 2013, 2014 e con ultima decorrenza di accesso all'esodo il 1° gennaio 2015.
4. Nel caso in cui l'istruttoria dell'INPS dovesse evidenziare situazioni individuali attualmente carenti dei requisiti per l'accesso alla prestazione di art. 4 per le quali si rende necessario un approfondimento, le Parti concordano che tali situazioni potranno rientrare nell'ambito di applicazione del presente accordo, purché la certificazione INPS dei requisiti individuali prescritti sia prodotta entro il 30 novembre 2013 per le decorrenze di accesso all'esodo a partire dalla prima data utile.

Letto, confermato e sottoscritto.



**Accordo sindacale aziendale**  
attuativo dell'art. 4, commi 1-7 ter, legge n. 92/2012

**Verbale di Accordo**

Roma, 6 settembre 2013

TRA

ENEL Servizi S.r.l., rappresentata da: Cioffi, Gorga, Trebbi, Vaselli

E

La FILCTEM, rappresentata da: Miceli, Berni, Vanni, Valletti

La FLAEI, rappresentata da: De Masi, Arca, Losetti, Meazzi, Mancuso, Testa,  
~~Santini~~

La UILTEC, rappresentata da: Pirani, Marcelli, De Giorgi

Visto

- ✓ L' art. 4, commi da 1 a 7 ter della legge 28 giugno 2012 , n. 92 e successive modifiche ed integrazioni.

Tenuto conto

- ✓ dell'accordo quadro sindacale in materia di occupabilità del 15 novembre 2012;
- ✓ dell'accordo quadro di regolamentazione nel Gruppo Enel dell'art. 4, legge 28 giugno 2012, n. 92 sottoscritto in data 9 maggio 2013 che demanda agli accordi aziendali delle Società del Gruppo Enel la quantificazione e ripartizione dei dipendenti interessati dalle misure dell'art. 4, commi da 1 a 7 ter della citata legge di riforma del mercato del lavoro;
- ✓ degli esiti positivi della verifica sulla manifestazione di interesse prevista dal sopracitato accordo quadro del 9 maggio 2013;
- ✓ che il presente accordo, che attua ed integra l'accordo quadro 9 maggio 2013, è stipulato tra la Società e le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale ai sensi e per gli effetti del citato art. 4 comma 1 legge n. 92/2012.

*M  
M  
E  
MGR*


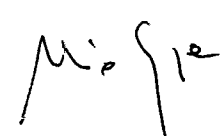
*De Masi  
B. Gorga*



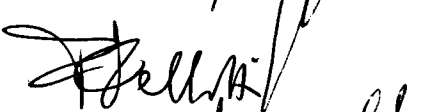
*fu*

**Le Parti  
concordano quanto segue**

1. Per far fronte alla contrazione strutturale dell'organico, le Parti danno attuazione all'art. 4, commi 1- 7 ter della legge n. 92/2012 e richiamano, integrandolo, l'accordo quadro di regolamentazione dell'art. 4, legge n. 92/2012 sottoscritto il 9 maggio 2013 che costituisce parte sostanziale del presente accordo.
2. Nell'ambito della società Enel Servizi Srl, i dipendenti interessati risultano essere n. 402. L'INPS effettuerà la relativa istruttoria per accertare gli effettivi aventi titolo.
3. Il programma di esodo verrà attuato nel corso del 2013, 2014 e con ultima decorrenza di accesso all'esodo il 1° gennaio 2015.
4. Nel caso in cui l'istruttoria dell'INPS dovesse evidenziare situazioni individuali attualmente carenti dei requisiti per l'accesso alla prestazione di art. 4 per le quali si rende necessario un approfondimento, le Parti concordano che tali situazioni potranno rientrare nell'ambito di applicazione del presente accordo, purché la certificazione INPS dei requisiti individuali prescritti sia prodotta entro il 30 novembre 2013 per le decorrenze di accesso all'esodo a partire dalla prima data utile.

Letto, confermato e sottoscritto.

   
Maria Gabriella Veselli

  
  
  
Michele  
Enrico

**Accordo sindacale aziendale**  
attuativo dell'art. 4, commi 1-7 ter, legge n. 92/2012

**Verbale di Accordo**

Roma, 6 settembre 2013

TRA

ENEL Ingegneria e Ricerca S.p.A., rappresentata da: Cioffi, Gorga, Giancaterino,  
Marino

E

La FILCTEM, rappresentata da: Miceli, Berni, Vanni, Valletti

La FLAEI, rappresentata da: De Masi, Arca, Losetti, Meazzi, Mancuso, Testa,  
~~Savella~~


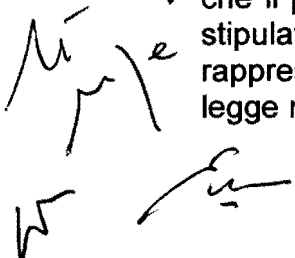
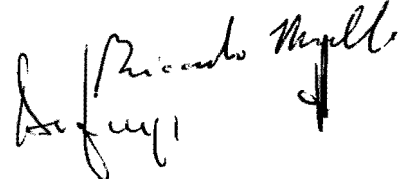
La UILTEC, rappresentata da: Pirani, Marcelli, De Giorgi

Visto

- ✓ L' art. 4, commi da 1 a 7 ter della legge 28 giugno 2012 , n. 92 e successive modifiche ed integrazioni.

Tenuto conto

- ✓ dell'accordo quadro sindacale in materia di occupabilità del 15 novembre 2012;
- ✓ dell'accordo quadro di regolamentazione nel Gruppo Enel dell'art. 4, legge 28 giugno 2012, n. 92 sottoscritto in data 9 maggio 2013 che demanda agli accordi aziendali delle Società del Gruppo Enel la quantificazione e ripartizione dei dipendenti interessati dalle misure dell'art. 4, commi da 1 a 7 ter della citata legge di riforma del mercato del lavoro;
- ✓ degli esiti positivi della verifica sulla manifestazione di interesse prevista dal sopracitato accordo quadro del 9 maggio 2013;
- ✓ che il presente accordo, che attua ed integra l'accordo quadro 9 maggio 2013, è stipulato tra la Società e le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale ai sensi e per gli effetti del citato art. 4 comma 1 legge n. 92/2012.

Le Parti  
concordano quanto segue

1. Per far fronte alla contrazione strutturale dell'organico, le Parti danno attuazione all'art. 4, commi 1- 7 ter della legge n. 92/2012 e richiamano, integrandolo, l'accordo quadro di regolamentazione dell'art. 4, legge n. 92/2012 sottoscritto il 9 maggio 2013 che costituisce parte sostanziale del presente accordo.
2. Nell'ambito della società Enel Ingegneria e Ricerca Spa, i dipendenti interessati risultano essere n. 87. L'INPS effettuerà la relativa istruttoria per accertare gli effettivi aventi titolo.
3. Il programma di esodo verrà attuato nel corso del 2013, 2014 e con ultima decorrenza di accesso all'esodo il 1° gennaio 2015.
4. Nel caso in cui l'istruttoria dell'INPS dovesse evidenziare situazioni individuali attualmente carenti dei requisiti per l'accesso alla prestazione di art. 4 per le quali si rende necessario un approfondimento, le Parti concordano che tali situazioni potranno rientrare nell'ambito di applicazione del presente accordo, purché la certificazione INPS dei requisiti individuali prescritti sia prodotta entro il 30 novembre 2013 per le decorrenze di accesso all'esodo a partire dalla prima data utile.

Letto, confermato e sottoscritto.

